

IL PUNTO DI MAURO MASI\*

## Diritto all'oblio vs memoria digitale

Una nuova pronuncia della Corte di Cassazione (6433/26 che ha condannato Google) nonché una recentissima ordinanza del nostro Garante per la privacy riaprono il dibattito sul diritto all'oblio online. Torno volentieri sul punto ricordando che, il 13 maggio 2014, la Corte di Giustizia europea ha introdotto il diritto all'oblio, nel senso che ha stabilito che i cittadini UE hanno diritto di richiedere ai motori di ricerca la rimozione di informazioni associate al proprio nome quando queste siano «inadeguate, irrilevanti, non pertinenti o non più pertinenti». Qualora il motore non ottemperi, l'interessato può adire le competenti autorità nazionali che valutano la fattispecie e, se del caso, possono imporre allo stesso motore di ricerca la soppressione del link. Le autorità nazionali, scriveva allora la Corte, dovranno bilanciare il diritto alla protezione dei dati personali con l'interesse generale a una corretta e completa informazione. E' proprio questo è l'aspetto più delicato.

Il successivo Regolamento europeo sulla protezione dei dati del 2016 ha dedicato l'art. 17 al diritto all'oblio, attribuendo al soggetto interessato il diritto alla cancellazione dei dati personali che lo riguardano, con conseguente obbligo ad adempiere a carico del titolare del trattamento dei dati. Ciò al verificarsi di alcune condizioni, tra cui la mancata attuale corrispondenza e necessità rispetto alla finalità per cui essi erano stati trattati; la revoca del consenso in precedenza prestato; l'opposizione al trattamento o la sua illiceità; la necessità di adempiere un obbligo legale, la raccolta avve-

nuta per offerta di servizi della società dell'informazione. Il diritto all'oblio viene inteso dal Regolamento 216/679 in un'accezione molto specifica in quanto non si riferisce al bilanciamento tra diritto alla libertà di stampa e al rispetto della vita privata, ma fa riferimento al diritto del soggetto a ottenere la cancellazione

dei dati in un contesto in cui risulta agevole la diffusione di determinate informazioni relative alla persona nonché la possibilità di uso delle stesse per finalità che il motivo iniziale.

E' rimasto quindi aperto il tema del bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto all'oblio e ciò perché mancano criteri univoci di riferimento che consentano di conoscere preventivamente i presupposti in presenza dei quali un soggetto ha diritto a chiedere che una notizia apparsa in passato non rimanga esposta sul web a tempo indeterminato. Proprio in quest'ottica

in Italia già nel marzo 2023, la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza (6116/2023) che dà ampio riscontro al diritto all'oblio. Ha infatti riconosciuto la risarcibilità del danno derivante da una prolungata esposizione mediatica (sul web), subita da un uomo imputato e poi assolto con formula piena. Atteso che sul web, se non avviene una rettifica o una cancellazione, tutto resta in eterno, allora secondo la Cassazione c'è il diritto dell'interessato ad ottenere il giusto aggiornamento.

**\*delegato italiano  
alla Proprietà intellettuale**  
Contatti: [mauro.masi@bancafucino.it](mailto:mauro.masi@bancafucino.it)

—© Riproduzione riservata—



Mauro Masi

